



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
*Giuseppe Gangale* - CIRO' MARINA (KR)



**Liceo Classico – Tecnico Settore Economico (A.F.M. – S.I.A. – Turismo)  
Tecnico Settore Tecnologico (C.A.T. –A.A.A.) – I.P.S.E.O.A. - Corso Serale**

P.zza Kennedy,10 88811 Cirò Marina(KR)-Tel.: 0962/35994 - Fax: 0962/370450 C.M.: KRIS00400C - C.F.: 01495250795  
e-mail: kris00400c@istruzione.it - P.E.C.: kris00400c@pec.istruzione.it - www.isgangale.edu.it

All'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria  
All'ATP di Crotona  
Alle scuole della provincia di Crotona  
Al Personale Docente e A.T.A.  
Ai Genitori  
Alla RSU ed alle OO.SS.  
Al Presidente del Consiglio di Istituto  
Alla Commissione Straordinaria Comune di Cirò Marina  
Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotona  
All'Amministrazione Provinciale di Crotona  
Al DSGA  
Al Sito web/Albo Pretorio  
Agli Atti

**OGGETTO:** DETERMINA DIRIGENZIALE SU ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NELL'ISTITUTO  
"G. GANGALE" A DECORRERE DAL 23 MARZO 2020.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTI** gli artt. 32 e 97 della Costituzione italiana;

**VISTO** l'art. 25 del D.Lgs 165/2001;

**VISTO** il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTA** la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

**VISTO** il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

**CONSIDERATO** che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

**VISTA** la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle

*attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;*

**VISTA** la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020;

**VISTO** l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale *la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;*

**VISTO** l'art. 6, comma 1 del DPCM dell'11 marzo 2020, che si riporta in modo estensivo: *Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;*

**VISTA** la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante *prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

**VISTA** la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;

**VISTO** l'art. 2 della Direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante *indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento ai passaggi di seguito estensivamente riportati: Le amministrazioni, considerato che (...) la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;*

**VISTA** la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);

**VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 70 del 17/03/2020, con particolare

riferimento all'art. 87 recante "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali"

**ACQUISITE** ed autorizzate le richieste di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità *lavoro agile* degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici;

**CONSIDERATO** che il *lavoro agile* è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio;

**VISTA** la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;

**VISTA** la nota MIUR 392 del 18.03.2020;

**VISTO** l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla MIUR 351/12.03.2020;

**VISTO** il DPCM del 22 marzo 2020;

**VERIFICATO** come previsto nella suddetta nota, che non vi sono *attività indifferibili da rendere in presenza*, avendo la presente istituzione organizzato l'erogazione dei servizi amministrativi e tecnici tramite prestazioni lavorative in forma di *lavoro agile*, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

**CONSIDERATO** che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;

**CONSIDERATA** la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;

**TENUTO CONTO** della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

**CONSIDERATO** che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale il cui picco in Regione Calabria si prevede entro metà aprile;

**VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);*

**VISTO** l'art. 396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta *l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;*

**VISTO** il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico *l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;*

**VISTO** il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

**VERIFICATO** che, stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa,

non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo la scrivente abilitato il DSGA ed il personale di segreteria a lavorare in remoto dalla propria abitazione sugli applicativi in dotazione della scuola;

**VERIFICATO** che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza;

**ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede ed a decretare il rientro di un contingente minimo;**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione per il quale *la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;*

**VERIFICATA** tra l'altro l'irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali mascherine, e considerata l'attuale difficoltà nel reperimento di fornitura aggiuntiva a quella già consegnata – ma non sufficiente – di prodotti per l'igiene personale e la pulizia dei locali, conformi alle indicazioni del Ministero della Salute;

**A TUTELA** della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto e dei loro familiari conviventi;

**PREVIA** informativa al RLS dell'istituto, alla RSU.;

**SENTITO** il DSGA,

#### **DETERMINA**

La seguente organizzazione del servizio nell'istituzione scolastica a decorrere dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020:

- l'erogazione, nel predetto periodo, dei servizi amministrativi e tecnici in remoto, a seguito di autorizzazione del DSGA, degli assistenti amministrativi e tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "lavoro agile" dalle proprie abitazioni, secondo il piano delle attività aggiornato;
- lo svolgimento delle attività amministrative e tecniche in modalità telematica dalle ore 7,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato;
- la garanzia del rientro in sede, nel suddetto periodo, di un contingente minimo per il tempo strettamente necessario ad espletare le attività urgenti ed indifferibili che non dovessero risultare gestibili in modalità lavoro agile;
- la sospensione del servizio di ricevimento del pubblico;
- rimangono attivi il Servizio telematico e tutte le altre forme di consulenza a distanza; Gi indirizzi e-mail \_ attraverso i quali l'utenza potrà richiedere informazioni, inoltrare istanze, sono i seguenti: [kris00400c@istruzione.it](mailto:kris00400c@istruzione.it) [kris00400c@pec.istruzione.it](mailto:kris00400c@pec.istruzione.it) ;
- il riposo compensativo delle attività lavorative straordinarie, svolte oltre il normale orario di servizio e il recupero delle ferie non godute fino al 30 aprile per tutto il personale ATA non collocabile in lavoro agile, ferme restando, oltre ai predetti istituti ed alle altre forme eventualmente attivabili a domanda dai dipendenti (congedi, permessi, ...), le tutele previste dalla fattispecie dell'obbligazione, divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell'art. 1256, c. 2, c.c. a seguito di sospensione dal servizio.

#### **COMUNICA**

**per i motivi sopra indicati che si intendono integralmente richiamati:**

- la prosecuzione della propria attività lavorativa in modalità lavoro agile, dal termine del 23/03/2020 al 03/04/2020.

Le presenti disposizioni sono in vigore a partire dalla data del 23/03/2020 e rimangono valide fino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; le stesse potranno subire modifiche e/o integrazioni in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Serafina Rita Anania